

**Statuto dell'organizzazione di volontariato
"Victor Charlie Protezione Civile OdV"**

ESENTE

**Art. 1
Costituzione, denominazione e sede**

26 FEB. 2019



1.1 - È costituita conformemente ai sensi della Carta Costituzionale e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "Victor Charlie Protezione Civile OdV", siglabile "VCPC OdV".

1.2 - La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vercelli.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.4 - La durata dell'OdV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15.

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa provincia, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Piemonte.

**Art. 2
Scopi e finalità**

2.1 - L'OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- Contribuire alla diffusione e all'uso delle radioemissioni con riferimento alle radio-comunicazioni ed attività tecnologiche con finalità di Protezione Civile, difesa del suolo e dell'ambiente;
- Intervenire in tutti quei casi di emergenza in cui sia utile un supporto tecnico-logistico e collegamenti radio per l'intervento dei soccorsi e la gestione della crisi;
- Diffondere tra la popolazione, in particolare tra gli studenti e nelle scuole, la corretta informazione sulle attività di prevenzione e previsione svolte nel sistema di protezione civile.

**Art. 3
Attività**

3.1 - Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone (ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e senza alcun fine di lucro l'OdV intende svolgere:

- Portare volontariamente e gratuitamente, salvo ove previsto da benefici di legge o da convenzioni con enti pubblici, opera di assistenza e soccorso alle popolazioni e ai singoli colpiti da calamità naturali o catastrofi con l'intenzione primaria di salvaguardare e proteggere la vita umana;
- In caso di emergenza collaborare con enti pubblici e/o privati legalmente riconosciuti, FOO, reparti del Ministero della Difesa, nonché altre associazioni, nel sistema complesso di Protezione Civile, quando questi ne facciano richiesta nei modi e nei termini consentiti dalla legge;
- Attività di informazione e sensibilizzazione in favore della cittadinanza, degli alunni delle scuole e dei giovani sui sistemi di previsione adottati dagli Enti incaricati e sui rischi derivanti dagli eventi naturali ai fini della prevenzione;
- Mantenere le relazioni con analoghe associazioni nazionali ed estere;
- Costituire un centro di informazioni tecniche e legali a disposizione dei propri soci e della cittadinanza in generale;
- Organizzare corsi di formazione attinenti l'attività dell'Associazione;
- Stipulare eventuali convenzioni con Enti, Amministrazioni e Soggetti, per servizi ausiliari in materia di Protezione Civile e/o per servizi di utilità sociale, rivolte alla comunità ed alle persone.

Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione in qualità di suo Legale Rappresentante.

3.2 - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'OdV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.3 - L'OdV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017 e s.m.i. tra cui prestare assistenza radio assistita nel rispetto delle normative vigenti in materia, per supportare gli organizzatori di eventi sportivi, feste patronali e manifestazioni dov'è richiesto un presidio di controllo e di informazione alla popolazione.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

3.4 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).

Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3.5 - L'OdV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

3.6 - L'OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1 - Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'OdV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2 - L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

4.3 - L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato e consultabile presso la sede dell'OdV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.4 - E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 - E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

5.1 - Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'OdV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.2 - L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

6.1 - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale esso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'OdV.

6.2 - Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

6.3 - Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.4 - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

6.5 - La qualità di Socio si perde:

- Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'OdV;
- Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV;
- Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6.6 - L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.7 - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega.

6.8 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'OdV.

Art. 7 Diritti e doveri

7.1 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV ed alla sua attività. In modo particolare:

7.1.1 - I soci hanno diritto:

- Di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

7.1.2 - I soci sono obbligati:

- All’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’OdV;
- Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi del OdV

8.1 - Sono organi dell’OdV:

- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei soci

9.1 - L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’OdV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

9.2 - Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

9.3 - Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

9.4 - Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

9.5 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.

9.6 - L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

9.7 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con un minimo 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima con una differenza minima di 24 ore.

9.8 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9.9 - Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9.10 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'OdV.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

10.1 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

10.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

10.3 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

10.4 - L'Assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.;
- Discute ed approva i programmi di attività;
- Elege tra i soci i componenti il Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stesso.
- Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3.4 dello Statuto;
- Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'OdV;
- Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3.3 del presente Statuto.

10.5 - Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

11.1 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

11.2 - Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

11.3 - L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

12.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

12.2 - L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

12.3 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Nel Consiglio Direttivo il Segretario può assumere anche la carica di Tesoriere.

12.4 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'OdV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'OdV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

12.5 - In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

12.6 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

12.7 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'OdV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

12.8 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'OdV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni;
- Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3.3 del presente Statuto;
- Decide il trasferimento della sede nell'ambito della stessa provincia, nonché l'istituzione di sedi e sessioni distaccate anche in altre località nell'ambito della Regione Piemonte;
- Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12.9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12.10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 1 volta ogni 3 mesi nel corso dell'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

12.11 – La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con un minimo di 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12.12 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12.13 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

13.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

13.2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'OdV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

13.3 - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

13.4 - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Comitati Tecnici

14.1 - Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'OdV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15

Scioglimento

15.1 - L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

15.2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

15.3 - L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 16

Norme finali

16.1 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

16.2 - I regolamenti interni, le Disposizioni, emessi dagli Organi Competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti.